

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova» (2401-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . Pag. 2, 4, 5	
LOPS (Com.-PDS)	3
NEBBIA (Sin-Ind)	4
PERRICONE (Repubb.)	4
PEZZULLO (PSI)	2, 5
RICCIUTI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4, 5
SARTORI (DC)	4

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova» (2401-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha apportato al testo dell'articolo unico, in precedenza approvato dal Senato, alcune modifiche di perfezionamento e razionalizzazione che attengono, fra l'altro, alla riserva dei concorsi, alle materie oggetto del colloquio, alla fissazione con decreto ministeriale dei modelli della fascetta e dei dispositivi di etichettatura, alla predisposizione stampa di tali fascette e dispositivi. Inoltre, ha previsto, per far fronte all'onere derivante dal provvedimento, la corresponsione da parte dei centri di imballaggio di importi rapportati a cinque fasce di capacità lavorativa giornaliera.

Nel rinnovare l'invito ed approvare il testo in esame, ricordo che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PEZZULLO. Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2401, così come presentato dal Governo, aveva come obiettivo principale l'integrazione nella pubblica amministrazione di 38 persone che erano state dismesse dall'AIA a causa del mancato rinnovo della convenzione, stipulata nel 1980, rinnovata per tre trienni e scaduta il 31 dicembre 1989.

Nel suddetto disegno di legge, dovendosi ricercare una copertura finanziaria, si proponeva l'aumento puro e semplice del costo delle fascette, triplicandolo, e non considerando che la loro applicazione comporta un ulteriore onere per le uova *extra* di oltre 10 lire soltanto per la manodopera. Prendendo per buono il costo delle uova indicato nella relazione tecnica al suddetto provvedimento in 97 lire, si evince che l'incidenza delle fascette applicate per ogni singolo uovo è di oltre il 12 per cento sul costo dello stesso.

Tale maggiorazione dovrebbe ricadere sui consumatori (e perciò con grave danno per i cittadini), ma questo si ritorcerebbe sugli allevatori italiani in quanto sarebbero sottoposti ad una maggiore concorrenza del prodotto comunitario, che già viene venduto a prezzi molto inferiori (da lire 10 a lire 20 per uovo come nel caso delle uova tedesche e olandesi).

Per questo motivo, in occasione della precedente discussione svoltasi in Commissione, avevo proposto la liberalizzazione della stampa delle fascette – come avviene in tutti i paesi della Comunità – concedendo agli operatori la facoltà di rifornirsi autonomamente delle stesse, secondo modelli indicati dal Ministero dell'agricoltura, scegliendo i sistemi più economici per l'applicazione sugli imballaggi. Con tale sistema verrebbero ridotti gli attuali costi di produzione ed avviato ad una superata ed ingiustificata procedura, che comporta disagi al Ministero che deve provvedere alla stampa delle etichette, e danni agli allevatori che devono provvedere a ritirare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste le suddette fascette. Proponevo, inoltre, che per la copertura finanziaria si facesse ricorso ad una tassa annuale a carico dei centri di imballo uova per il rinnovo dell'autorizzazione, in base alla capacità oraria lavorativa.

Ricordo che allora la discussione su questo argomento non la potei approfondire a causa della concomitanza di altra Commissione, di cui faccio parte, che comportò la mia assenza dalla riunione della 9^a Commissione.

Tali proposte sono state riprese quasi integralmente dagli onorevoli deputati della Camera e sono già riportate nel disegno di legge n. 2041-B.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi senatori ad approvare il disegno di legge n. 2041-B, come modificato, perchè esso comporterebbe ugualmente la assunzione nei ruoli organici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi degli ispettori licenziati il 31 dicembre 1989, utilizzando la loro indubbia professionalità e rendendo efficaci i controlli per la tutela dei consumatori. Si eviterebbe inoltre il pericolo di far aumentare i costi delle uova, mettendo in grave difficoltà i produttori italiani, già insidiati dalla produzione dei paesi comunitari, e si liberalizzerebbe la stampa delle fascette, così come si fa negli altri paesi comunitari.

Con questo disegno di legge infine si metterebbe ordine in un settore che già soffre di crisi ricorrenti. Nel rinnovare l'invito a votare a favore del suddetto disegno di legge n. 2041-B, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

LOPS. Le principali modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge in esame, recante norme per l'esercizio della funzione di controllo sulla commercializzazione delle uova, sono sostanzialmente due e tra le più importanti. Si tratta innanzitutto delle norme sulla stampa delle fascette e sui dispositivi di etichettatura, nel senso che saranno direttamente i centri di imballaggio a provvedere a proprie spese a tali operazioni, contrariamente a quanto avevamo previsto nel disegno di legge approvato il 18 ottobre scorso, nel quale si stabiliva che le fascette dovevano essere fornite dal Ministero. Nel nuovo testo è previsto altresì che il Ministro fisserà con proprio decreto i modelli delle fascette e i dispositivi di etichettatura sulla base dei regolamenti CEE.

L'altra importante modifica riguarda invece gli oneri della presente legge: pur rimanendo invariata la somma di lire 1.066.000.000 per ogni anno, si stabilisce che i pagamenti da parte dei centri di imballaggio dovranno avvenire sulla base della capacità lavorativa e di produzione

degli stessi. Per il resto si tratta di modifiche che interessano il personale ed i concorsi (vengono precisate meglio le disposizioni di legge).

Mi preme sottolineare che in sede di approvazione della legge, nell'ottobre dello scorso anno, sollevammo alcuni rilievi, in particolare per quanto attiene alla necessità evidenziata dai centri di imballaggio di approvvigionarsi delle fascette delle province in cui operano: ebbene, di tali rilievi nè la Commissione nè la maggioranza hanno tenuto conto. Allo stesso modo non si è tenuto conto del fatto che una semplificazione dei concorsi e delle problematiche concernenti il personale avrebbe evitato un lungo periodo di vuoto in materia contrattuale. Resto dell'opinione che i controlli sono mancati e che si è perso tempo prezioso.

Detto questo, ritengo che il provvedimento al nostro esame debba essere al più presto approvato definitivamente dal Senato, anche per dare una risposta alle attese da lungo tempo evidenziate dal personale interessato.

PERRICONE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

SARTORI. Il Gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento.

NEBBIA. Annuncio l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni 1^a e 5^a e la Giunta per gli affari europei hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, constatata la necessità di tutelare i diritti dei consumatori, attraverso un miglioramento del controllo della qualità delle uova;

considerato che i regolamenti comunitari in materia sono stati abrogati e riformulati dal Regolamento del Consiglio n. 1907/90 (CEE) e dal relativo Regolamento di applicazione, approvato dalla Commissione Cee il 19 marzo 1991 (non ancora pubblicato),

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento permanenti sulla evoluzione della normativa comunitaria destinati al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e a dotare tale personale delle idonee attrezzature di controllo».

(0/2401-B/1/9)

PEZZULLO, MICOLINI, DIANA, PERRICONE,
SARTORI

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PEZZULLO. Prendo atto della dichiarazione del Governo e annuncio che non insisteremo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico articolo che compone il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e alla sua votazione.

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unità nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unità nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e del

regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:

a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova	Lire	70.000;
b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova	»	300.000;
c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova	»	800.000;
d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova	»	1.000.000;
e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova	»	1.300.000.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA MARISA NUDDA